Comune di Marsala

Aula Commissioni

In data giovedì 8 maggio 2025, alle ore 12:10 si è tenuta, presso la sala Aula Commissioni dell'ente Comune di Marsala, la riunione "**Seconda Commissione Bilancio - Seduta 08-5-2025 - ore 12**" dell'organo Seconda Commissione Bilancio e Finanze.
Presiede la seduta **Vice Presidente del Consiglio Comunale MILAZZO Eleonora**.
Viene rilevata dal sistema la presenza dei seguenti componenti:

Nome	Cognome	Ruolo	Presente	Assente	Delegante
Pellegrino	FERRANTELLI	Consigliere	✓		
Vito	MILAZZO	Consigliere		✓	
Leonardo	PUGLIESE	Consigliere		✓	
Guglielmo Ivan	GERARDI	Consigliere		✓	
Pietro	GIACALONE	Consigliere	✓		
Elia Francesca	MARTINICO	Consigliere	✓		
Bartolomeo Walter	ALAGNA	Consigliere	✓		
Giancarlo	BONOMO	Consigliere	✓		
Antonio	VINCI	Consigliere		✓	
Nicola	FICI	Consigliere		✓	
Eleonora	MILAZZO	Vice Presidente del Consiglio Comunale	✓		

Alle ore 12:10, si unisce alla seduta **Amministrativo Commissione Segretario**.

Alle ore 12:10, si unisce alla seduta **Consigliere Vito MILAZZO**.

Alle ore 12:10, si unisce alla seduta **Consigliere Leonardo PUGLIESE**.

Interviene quindi **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO**:

"*Buongiorno a tutti, diamo*"

Sul punto, prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario** che dichiara:

"*avvia la Commissione Bilancio e Finanze.*

Prego, Segretario, di chiamare l'appello.

Grazie Presidente Milazzo.

Sono le ore 12 e 10 minuti.

Verifichiamo la presenza del numero legale.

Risultano presenti 8 consiglieri su 11, raggiunto il numero legale.

Aggiungiamo che è presente nella qualità di capogruppo consigliare"

A questo punto, interviene **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO**:

"*anche il consigliere Pietro Cavasino.*

Allora, segretario, io mi sposto un attimo da quest'aula e lascio la presidenza al consigliere Pugliese, in quanto c'ho raggiunto una scolaresca.

Nella qualità di vicepresidente"

Alle ore 12:12, lascia la seduta **Consigliere Leonardo PUGLIESE**.

Alle ore 12:12, lascia la seduta **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO**.

Alle ore 12:12, si unisce alla seduta **Consigliere Leonardo PUGLIESE**.

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo PUGLIESE** che dichiara:

"*dovrò comunque presenziare in consiglio per accoglierli.*

Grazie, segretario."

Alle ore 12:13, subentra come Presidente Consigliere Leonardo PUGLIESE.

Prende la parola **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"*Grazie segretario, come annunciato dal Presidente prendo in carico la Presidente, io vicepresidente della Commissione, consigliere Pugliese.*

Se non ricordo male, segretario, l'avevamo chiamato"

Interviene quindi **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"*e convocato oggi l'Avvocato.*

Allora prendo atto che l'avvocato Cosimo di Girolamo aveva comunicato al Presidente che non sarebbe potuto essere qui in commissione ma disponibile telefonicamente quindi ora stacco il microfono per provare a chiamare l'avvocato che voleva chiaramente relazionare"

A questo punto, interviene **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"*il debito fuori bilancio con protocollo numero 99.*"

Prende la parola **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"*Ho provato a chiamare l'avvocato Cosimo Di Girolamo che chiaramente come neanche telefonicamente riusciamo a raggiungerlo perché era impegnato in un'udienza e proprio per questo non aveva dato la sua disponibilità oggi per impegni lavorativi.*

Quindi a questo punto il Segretario Accantono la proposta numero 99 del 18 aprile del 2025 per iniziare una successiva delibera, protocollo numero 116 del 28 aprile del 2025, che riguarda modifica al regolamento con la disciplina della

tassa sui rifiuti Tari.

Modifiche, ribadisco l'oggetto, modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti ovvero Tari."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo PUGLIESE** che dichiara:

"Allora, segretario, inseriamo all'ordine del giorno, chiaramente che non era all'ordine del giorno di oggi, la proposta numero 116 del 28 aprile 2025, la modifica al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti limiti latari.

A questo punto, nello stesso tempo, possiamo riaggiornare tranquillamente altre sedute del mese visto che"

Interviene quindi **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"abbiamo sia una delibera accantonato che questa che stiamo trattando oggi.

Premesso che all'articolo 52 afferma che i comuni possono disciplinare col regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione.

è definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'alicota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vincenti.

All'articolo 1,639 della legge 147 del 2013, istituita dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti, ovvero la Tari, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale.

Le disposizioni dei commi 641 seguenti del citato articolo 1 della legge 147 del 2013 disciplinano l'Atari.

Il comma 702 del medesimo articolo fa salvo la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate previste dal successivo articolo 52.

L'articolo 1 comma 738 della legge 160 del 2019 ha abolito con decorrenza dal 1 gennaio 2020 la IUC facendo però salvo la disciplina dei latari.

Visto l'articolo 1,682 della legge 147 del 2013, secondo cui il Comune determina con il regolamento da dotare ai sensi del succitato articolo 52 per quanto riguarda la Tari, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina degli eventuali riduzioni ed esecuzioni.

Richiamato in vincente regolamento per la disciplina della tassa su rifiuti, quindi la Tari, approvato con deliberazione del numero 171 del 3 settembre 2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 62 del 23 maggio del 2022.

richiamate il parere del Consiglio di Stato la 2754 del 2019 secondo cui al punto 1 presupposto per la sua applicazione, l'occupazione e la determinazione di locali e aree scoperte in qualsiasi uso adibito.

Punto 2.

Le uniche aree non assoggettabili a imposizione sono i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione o dete debitamente riscontrate in base ad elementi o obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Tra i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la natura della loro superficie rientrano quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi in uno stato di abbandono.

Sono sottratte all'imposizione solo i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre

rifiuti e non quelli lasciati in concreto inutilizzo.

Pertanto anche la scelta soggettiva del titolare di non usare l'immobile non assume alcuna rilevanza."

Interviene **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"Al punto 3 in materia di tariffa rifiuti sono tassabili in linea di principio sia le superfici liquide, i mezzi natanti che sostano su queste aree producono rifiuti che una volta riservati sul terraferma al momento della sosta nel porto devono essere smaltiti dal comune sia le superfici solide, banchine, pontili, galleggianti in quanto area scoperta e idonea a produrre rifiuti.

alcune sentenze di cassazione, tra le ultime la numero 33.329 del 29.11.2023, secondo le quali la tassa rifiuti è"

Alle ore 12:27, si unisce alla seduta **Consigliere Nicola FICI**.

Prende la parola **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"*dovuta anche per i posti in barca.*

Segretario, comunico l'ingresso del consigliere Fici alle ore"

Prende la parola **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"*12 e 27, grazie.*

L'ordinanza della Corte di Cassazione del 23 febbraio del 2024, la numero 4938, che ha affermato che Anche le attività agrituristiche sono assoggettate al pagamento della Tari non essendo possibile invocare l'essenzione in quanto gli agriturismi producono proprio rifiuti di tipo urbano e non rifiuti agricoli e ha confermato anche sulla base di precedenti pronunce che la tariffa applicabile dell'attività agrituristica deve essere differenziata rispetto a quella alberghiera.

La sentenza del Consiglio di Stato alla 4478 del 20 maggio del 2024, secondo la quale nella pur necessaria imposizione della tassa riferita alla produzione di rifiuti urbani nei confronti degli agriturismo è tuttavia richiesta la differenziazione tipologia e quantitativa rispetto all'attività commerciale alberghiere che non possono potendosi assimilare quest'ultima all'agriturismo che ha un'attività economica sacra.

Sardo, Angileri e Agata.

Sardo, Angileri e Agata.

Sì, tutti fuori.

Sottotitoli a cura"

Interviene quindi **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"di QTSS 2026 nonché alcune recenti sentenze della Cassazione tra le quali la 15.545 del 22 in merito alla tariffa sui rifiuti da applicare alle specifiche attività dei B&B nonché alle altre strutture ex alberghieri tenute al versamento dell'imposta di soggiorno secondo cui è legittima la determinazione del Comune di adottare una tariffa più alta per il B&B rispetto alle civili abitazioni dato che l'attività del BNB dà luogo ad attività di recezione, ospitabilità, somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti differenti e superiori rispetto all'utenza residenziale.

Tenuto conto che le attività di BNB si distinguono in BNB gestito in forma imprenditoriale e BNB gestito in forma non imprenditoriale, senza necessità di aprire una partita IVA e cioè in maniera non imprenditoriale, solamente quando l'attività viene svolta saluarialmente, in modo occasionale e non continuativo.

Ritenuto pertanto, per quanto sopra meglio specificato, di modificare i seguenti articoli al regolarimento della"

A questo punto, interviene **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"Tari, Allora continuiamo la lettura dopo che si è aperta una discussione in merito ai primi punti già trattati dalla parte della Delibera, continuo a leggere.

Ritenuto pertanto, per quanto sopra meglio specificato, di modificare i seguenti articoli del regolamento della Tari.

A articolo 4, locali ad aree scoperte soggetti al tributo, aggiungere al punto 3, dopo le parole a loro volta soggettate al prelievo, infine soggetto al tributo lo specchio acqueo oggetto di concessione demaniale per l'attività di ormeggio o comunque oggetto di autorizzazione all'ormeggio, restanti esclusi dal tributo gli specchi d'acqua adibiti esclusivamente al transito di natanti o spazi di manovra.

Punto B, all'articolo 14, determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.

Aggiungere al punto 6, dopo la parola, un'utenza aggiuntiva.

In mancanza di dichiarazione del contribuente all'utenza non domestica verrà attribuita una superficie forfettaria di metri quadri 10 che verrà detratta dalla superficie dell'utenza domestica, in ogni caso la superficie destinata all'attività non potrà essere inferiore a metri quadri 10.

Dopo il punto 13 Nel punto 14 l'attività del band breakfast svolta in forma non imprenditoriale ai fini della determinazione della tariffa si considera utenza domestica con numero di occupanti pare al numero dei componenti del luogo familiare come risultante nell'anagrafe del comune di Marsala, incremento di tre unità.

Al punto 15 l'attività di affari brevi svolti in forma non imprenditoriale ma ai fini della determinazione della tariffa si considerano utenze domestiche con numero di occupanti"

Prende la parola **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"pari a tre unità."

A questo punto, interviene **Consigliere Nicola FICI**:

"Hai chiesto di parlare collega Fici nella facoltà, prego.

Grazie Presidente, le volevo a seguito di quello che ha letto chiederle di appuntarsi una domanda da espletare poi agli uffici competenti, cioè ovvero leggo e ho appreso che le attività di BNB e affitti brevi esercitati in forma non imprenditoriale dovrebbero queste utenze essere gravate di quello che è il numero dei componenti nucleofamiliari 3 unità, più 3 unità.

Io credo che una miglioria da poter rapportare, ed è una miglioria secondo me congrua, è che rispetto a quanto soprattutto per gli affitti brevi veniva in un certo senso applicato, ovvero che queste utenze venivano a beneficiare della decurtazione del 30% perché alcune di queste abitazioni venivano a essere considerate seconde abitazioni, già di per sé togliere questo vantaggio del 30% implicherebbe un beneficio per il comune e per le altre utenze che naturalmente vedrebbero ridotto il loro ammontare delle utenze a loro disposizione perché ci sarebbe questo incremento Se a questo aggiungiamo le tre unità io proporrei di effettuare un paragone con quella che è l'aliquota che viene applicata per le attività a livello imprenditoriale, ovvero una casa da vacanza di 100 metri quadrati che è utilizzata a fini imprenditoriali per questioni turistico-ricettive, quanto verrebbe a costare la tassa dei rifiuti? e a questo lo dobbiamo paragonare rispetto a quello che è il meccanismo concepito dall'amministrazione per le attività non imprenditoriali.

Perché dico questo? Perché noi sappiamo benissimo che ai fini di quanto grava la tassa dei rifiuti l'incidenza dei componenti, il nucleo familiare è nettamente maggiore rispetto a quello che è l'incidenza di natura fissa che viene applicato sui metri quadrati.

A livello imprenditoriale il coefficiente non è condizionato dai componenti, il nucleo familiare.

Se nelle considerazioni e determinazioni è giunta l'amministrazione facciamo un'ipotesi.

C'è un nucleo familiare di quattro persone che decide di dedicare una seconda abitazione anche per questione di reddito familiare a un'attività di affitto a breve.

in quella casa già ci paga una duplicazione dei componenti nucleofamiliari che sarebbero 4, 4 per 90 già sono parenti di 360 euro, se a questi ci aggiungi altre 3 componenti quindi altre 270 euro secondo me l'importo che verrebbe fuori è maggiore di quello che è l'aliquota relativa alle attività imprenditoriali.

Quindi io farei questo ragionamento, effettuerei questo metro di confronto per capire se questa differenza che loro individuano è oggettivamente congrua per chi mette a disposizione una casa pur non utilizzandola a fini imprenditoriali piuttosto che coloro che invece la espletano in via imprenditoriale e dico questo perché chi espleta un'attività in via imprenditoriale quel costo del rifiuti lo abbatte e lo porta in deteriorazione, chi non lo fa a livello imprenditoriale quello è un costo morto e quindi il rischio è che verrebbe danneggiato due volte.

Ritengo invece corretto e congruo andare oltre quella che era la riduzione del 30% che veniva attribuita anche alle seconde abitazioni che espletavano una funzione di BNB o di case vacanze perché poi abbiamo sul nostro territorio più case vacanze che rendono la categoria di affitti brevi che non tanto di BNB in sé, perché il BNB include la residenza del proprietario.

una determinata serie di caratteristiche per cui credo e presumo, non vorrei ricordare male, che i BNB rispetto agli affitti brevi sono una categoria di gran lunga marginata.

Per cui è una domanda che è opportuno andare"

Sul punto, prende la parola **Consigliere Leonardo PUGLIESE** che dichiara:

"a fare al dirigente che ha redatto la delibera.

Grazie.

Grazie collega Ficci."

Sul punto, prende la parola **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI** che dichiara:

"Ha chiesto di parlare il collega Ferrandelli nella facoltà.

Grazie Presidente, molto opportuno sicuramente quello che suggeriva il collega Fice e vorrei aggiungere una volta la tassa dei rifiuti come era considerata, soltanto secondo i metri quadrati, cosicché una sola persona che abitava per esempio una reggia di 200 metri o 300 metri quadrati pagava per 300 metri quadrati.

6-7 persone che abitavano un alloggio popolare, per esempio, pagavano per i mezzi quadrati dell'alloggio popolare.

È chiaro che questa non poteva essere una tassa equilibrata perché effettivamente più persone ci sono in un'abitazione più si produce spazzatura, infatti con la successiva riforma che è venuta fuori si considerano oltre ai mezzogiornati anche il numero degli occupanti.

e questo era per equilibrare un pochino anche la tassa che chi ha un numero di persone rispetto a un altro che è un numero è chiaro che produce più bandezza.

Naturalmente questa Questa riforma che ci viene proposta io credo che abbia bisogno di tanta attenzione, di tantissima attenzione.

La prima cosa è che i dirigenti ce la vengono a spiegare perché per esempio per gli alloggi per le ricettive c'è qual è il metodo di valutazione tra un alloggio e l'altro e poi anche sentire la parte politica cosa si ricava da questa riforma.

Quindi Presidente io la invito per le prossime"

Interviene quindi **Consigliere Leonardo PUGLIESE**:

"salute, è molto impegnativa.

Grazie.

Grazie collega Ferrandelli, volevo pure testimoniare il fatto che ci sono alcune attività produttive che invece producono immondizia sanitaria e già pagano per rifiuti speciali sanitari e non producono altro tipo di immondizia, comunque sia sono costretti a pagare sia la tassa sul rifiuto sanitario speciale, in più pagheranno sempre anche la tassa latari per quanto riguarda i metri quadri legati a quell'attività.

anche se non produce immondizia, quindi si trova a pagare doppiamente una tariffa di tari maggiorata anche perché paga quella sanitaria, quindi chiaro è che ci sono tanti aspetti che dobbiamo sviscerare, confrontarci con i dirigenti e con la parte politica, quindi da parte mia troverà tutto l'appoggio per convocare nelle prossime sedute, concordandolo col Presidente, sicuramente tutti i dirigenti e la parte politica."

Alle ore 12:50, lascia la seduta **Consigliere Pellegrino FERRANTELLI**.

Alle ore 12:52, lascia la seduta **Consigliere Leonardo PUGLIESE**.

Alle ore 12:52, si unisce alla seduta **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO**.

Alle ore 12:52, si unisce alla seduta **Consigliere Leonardo PUGLIESE**.

Prende la parola **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO**:

"Allora per quanto riguarda la delibera che stiamo trattando ovvero la proposta deliberativa recante il numero 116 del 28 aprile 2025 a seguito della lettura fatta anche dal vicepresidente Pugliese io direi per martedì martedì 13 di sentire il dottor Angileri in modo tale da avere ulteriori deleggeazioni e poi prendere noi una posizione all'interno della Commissione.

Allora mi giunge notizia che sono prevenuti altri debiti fuori bilancio in questa Commissione e pertanto questo rende necessario che venga convocata per tutto il mese nelle giornate sempre di martedì e giovedì alle ore 12 la Commissione quindi per tutto il mese di maggio Dopodiché per la sentenza quale punto sospeso ovvero la proposta deliberativa la numero 99 del 18 aprile 2025, anche questa verrà rinviata alla prossima seduta utile quando L'avvocato di Girolamo sarà disponibile per venire in commissione e comunque con il fatto che martedì verrà il dottor Angileri potremmo anche chiedere a lui, per quanto riguardava l'altro atto deliberativo, gli aspetti che erano necessari da parte dell'ufficio finanze.

A questo punto alle ore"

Alle ore 12:54, lascia la seduta **Consigliere Pietro GIACALONE**.

A questo punto, interviene **Amministrativo Commissione Segretario**:

"*12.55 dichiariamo chiusa*"

Sul punto, prende la parola **Amministrativo Commissione Segretario** che dichiara:

"la seduta e auguriamo a tutti una buona giornata.

Perfetto Presidente, quindi automaticamente martedì ci sarà seduta e devo inserire avvervale che alle ore 12.50 è uscito il"

Alle ore 12:54, lascia la seduta **Vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora MILAZZO**.

Alle ore 12:55, lascia la seduta **Consigliere Giancarlo BONOMO**.

consigliere Pellegrino Ferrantelli.

La seduta termina alle 12:55.